

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO sede di ROMA

Sez.I^a quater R.n.11231/2021

MOTIVI AGGIUNTI – ISTANZA CAUTELARE

RICORSO ex art.116 co.2 c.p.a.

per il **Comune** di **Castelluccio Valmaggiore** (Foggia), (C.F.: 80003730712) in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* –Rocco Grilli- autorizzato giuste Delibera G.C. 25.10.2021 n.95 (**All. n.25**) e Determina 28.10.2021 n.353 (**All. n.26**), rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto Lombardi (C.F.: LMB GNT 68M26 D643S – P.Iva: 02254160712), (C.F. LMBGNT68M26D643S), giusta procura in calce su separato foglio allegato al ricorso c.d. principale, con elezione del domicilio digitale presso l'indirizzo PEC da registri di giustizia dell'Avv.Giacinto Lombardi [p.e.c.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it] ed in Roma con lui alla Via Raffaele Caverni n.6 Studio Avv.Michele Di Carlo [C.F.: DCR MHL 74L25 H985Q];

Comunicazioni di Segreteria:

Fax Utenza telefonica: 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

contro

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F.: 80188230587) in persona del Primo Ministro *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo Sport** (C.F.: 80188230587) in persona del Legale Rappresentante

pro tempore, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma;

e nei confronti, ove occorra, de

- il Comune di Mendicino (CS) (C.F.: 00391900784) in persona del Sindaco e Legale Rappresentante *pro tempore*, Piazza Municipio 1 c.a.p. 87040 MENDICINO (CS), rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Cavalcanti, pec: vittorio.cavalcanti@pec.giuffre.it ;
- il Comune di Rota Greca (CS) (C.F.: 00368270781) in persona del Sindaco e Legale Rappresentante *pro tempore*, Via San Francesco 35 c.a.p. 87010 ROTA GRECA (CS), non costituito;

quanto al Ricorso per Motivi Aggiunti

a) per l'annullamento previa concessione

di idonea misura cautelare de

- la Nota p.e.c 18/11/2021 Prot.n.14121 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport avente ad oggetto “*Bando sport e periferie 2020 – richiesta motivazione esclusione domanda prot.BANDO202001573*” (**All. n.28**);

b) per l'accertamento, ex art.116 co.2 c.p.a.

del diritto del Comune ricorrente all'accesso agli atti con conseguente obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di esibire e fornire copia della documentazione richiesta dal Comune di Castelluccio Valmaggiore con l'Istanza di Accesso agli Atti giusta pec 16.09.2021 Prot.n.2450 (**All. n.24**) relativamente alla copia dei Verbali della Commissione ed ogni ulteriore atto dove venissero esplicitamente dettagliate

le ragioni della esclusione del Comune;

quanto al Ricorso c.d. principale
per l'annullamento previa concessione
di idonea misura cautelare de

- il Decreto 13.09.2021 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport (**All. n.20**) con cui sono state approvate le graduatorie finali dei progetti presentati nell'ambito del "*Bando Sport e Periferie*" [pubblicato il 13.07.2020], dove in specie è stata approvata la graduatoria finale dei progetti finanziati quale Allegato A (**All. n.21**), l'elenco delle domande di finanziamento non ritenute ammissibili a seguito di istruttoria tecnico amministrativa successiva all'attivazione di soccorso istruttorio quale Allegato B (**All. n.22**) nonché l'elenco delle domande di finanziamento non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C (**All. n.23**);
- i Verbali della Commissione di valutazione riferiti all'esame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggiorre nell'ambito della procedura del bando *de quo*, atti mai conosciuti;
- ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anch'essi atti mai conosciuti;

e per la declaratoria di illegittimità

della esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Castelluccio Valmaggiorre, erroneamente ricompresa fra quelle non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C (**All. n.23**), ed indi **per l'accertamento** del diritto del predetto Comune ricorrente ad essere ricompreso fra le domande finanziate da inserire nel richiamato Allegato A (**All. n.21**);

*** * * * * * ***

Con i presenti Motivi Aggiunti, il Comune di Castelluccio Valmaggione si vede costretto ad impugnare un provvedimento, la Nota p.e.c 18/11/2021 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport avente ad oggetto “*Bando sport e periferie 2020 – richiesta motivazione e esclusione domanda prot.BANDO202001573*” (**All. n.28**), con cui il Dipartimento per lo Sport ha ribadito la esclusione del progetto definitivo candidato dall’Amministrazione Civica ricorrente indicando, apoditticamente, una serie di ragioni che osterebbero all’ammissibilità dello stesso, ma senza fornire copia dei Verbali della Commissione di valutazione riferiti all’esame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggione nell’ambito della procedura del bando *de quo*.

In questa sede, in ossequio al principio di sinteticità degli atti giudiziari (art.3.co.2 c.p.a) rinviandosi recettiziamente a quanto già ampiamente rappresentato e dedotto in sede di ricorso, si porranno solo alcune brevi precisazioni in punto di fatto deducendo ulteriori profili di illegittimità degli atti già gravati e del nuovo provvedimento trasmesso solo lo scorso 18 novembre a giudizio già instaurato, non mancando di presentare formale ed autonomo Ricorso/Istanza ex art.116 co.2 c.p.a.

CENNI in FATTO

F) Come ben noto, il c.d. ricorso principale avverso la esclusione della domanda presentata dal Comune di Castelluccio Valmaggione al “*Bando Sport e Periferie*” è stato ritualmente notificato il giorno 5 novembre 2021 e depositato attraverso il PAT all’Ecc.mo TAR Lazio sede di Roma il successivo 11 novembre 2021, assegnato a Questa Ecc.ma

Sezione I^a Quater con R.n.11231/2021.

Come si ricorderà, con detto c.d. ricorso principale veniva richiesta anche la misura cautelare che prontamente l'Ecc.mo Presidente del TAR fissava già il 15 novembre 2021 per la discussione nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2021.

Nelle more della discussione, il giorno 18 novembre 2021 perveniva via p.e.c al Comune di Castelluccio Valmaggiore la Nota Prot.n.14121 del 18/11/2021 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport avente ad oggetto “*Bando sport e periferie 2020 – richiesta motivazione esclusione domanda prot.BANDO202001573*” (**All. n.28**) con cui l'Amministrazione Intimata veniva, a suo dire, a riscontrare alla richiesta di accesso agli atti presentata dal Comune nel mese di settembre.

- Sia consentito all'Ecc.ma Sezione rilevare che il Comune –come già chiarito nel c.d. ricorso principale- aveva presentato Istanza di Accesso agli Atti con propria Nota pec 16.09.2021 Prot.n.2450 (**All. n.24**). Singolarmente, la predetta ultima Nota 18/11/2021 della Presidenza del Consiglio Prot. n.14121 (**All. n.28**), nel riscontrare l'Istanza di Accesso del Comune ricorrente indica il numero di Protocollo della prefata Istanza di Accesso senza però indicarne la data: detta circostanza appare comunque singolare visto che la lettura di detta Nota Prot.n.14121 del 18/11/2021 non fa intendere che il riscontro (seppur parziale, come vedremo) è avvenuto ben oltre i tempi indicati dalla Legge.n.241/90 s.m.i.

G) In detta Nota 18/11/2021 della Presidenza del Consiglio, testualmente si legge che il progetto presentato dal Comune è stato rite-

nuto non ammissibile specificando –in tesi- le ragioni di detta esclusione

“Si rappresenta che, nel dettaglio, le criticità escludenti rilevate dalla Commissione giudicatrice nel corso delle valutazioni sono state:

- il livello di approfondimento degli elaborati presentati, ritenuto non adeguato in relazione al livello di progettazione dichiarato;

- la carenza di elaborati progettuali ritenuti essenziali, particolarmente in ordine agli elaborati grafici, alla relazione idrologica ed idraulica, relazione tecnica impianti, relazione sulla gestione delle macerie, documentazione fotografica, relazione di calcolo impianti, analisi dei nuovi prezzi, cronoprogramma, parere CONI ed il parere LND”.

Precisandosi, indi, che *“in conclusione, il livello di approfondimento del progetto unitariamente presentato è stato ritenuto inferiore a quello di un progetto definitivo ai sensi della normativa citata in premesse (ossia art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del D.P.R. 207/2010)”.*

◆ Detta Nota apparve immediatamente incomprensibile al Comune di Castelluccio Valmaggioro perché *ictu oculi* confondeva apertamente i contenuti di un progetto esecutivo con quelli di un progetto definitivo, livello di progettazione candidato dal Comune, oltre a non tenere in nessun conto i lavori e le attività concretamente previsti nel progetto dell’Amministrazione Civica Castelluccese.

H) Sotto altro e distinto aspetto, deve rappresentarsi che detta Nota 18/11/2021 della Presidenza del Consiglio Prot. n.14121 (**All. n.28**), oltre alle assai scarse motivazioni sopra riportate, non vedeva allegati a sé i Verbali della Commissione di valutazione riferiti all’esame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggioro.

re nell'ambito della procedura del bando *de quo*, verbali espressamente richiesti con Nota pec 16.09.2021 Prot.n.2450 (**All. n.24**).

Francamente non si comprende il perché di tanta riottosità a fornire atti detenuti dal Dipartimento dello Sport e ritualmente richiesti da Altra Amministrazione Pubblica, per l'appunto il Comune qui ricorrente!

◆ Sia consentito sottolineare all'Ecc.ma Sezione che, diversamente da quanto sostenuto dalla pregiatissima Avvocatura Generale dello Stato nella propria Memoria 26.11.2021 (pag.10), il Comune ha richiesto – come dimostrato *per tabulas* (**All. n.24**)- i predetti Verbali ritualmente allo specifico indirizzo pec indicato nel Bando e nell'Avviso [richiamato dall'Avvocatura Generale], ma nessuna risposta si è avuta se non dopo la notifica ed il deposito del c.d. ricorso principale (**All. n.28**) e senza che ancora oggi, a quasi quattro mesi da detta richiesta, siano state fornite le copie dei richiamati Verbali !

I) Ovviamente, l'Amministrazione Civica, non appena ricevette la richiamata Nota 18/11/2021 della Presidenza del Consiglio Prot.n.14121 (**All. n.28**), si fece parte diligente versando la stessa agli atti di causa il successivo 19 novembre e chiedendo immediatamente dopo, ma sempre nella stessa giornata del 19 novembre 2021, il rinvio della trattazione del cautelare già fissato per poter proporre ricorso per motivi aggiunti avverso detta Nota della Presidenza, oltre che Istanza/Ricorso ex art.116 co.2 c.p.a. per vedere condannata l'Amministrazione Intimata a fornire copia dei Verbali della Commissione giudicatrice.

Nella Camera di Consiglio dello scorso 3 dicembre veniva disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive per consenti-

re al Comune di presentare i presenti motivi aggiunti.

* * * * *

La semplice disamina dello svolgersi dei fatti e l'esame obiettivo della motivazione del provvedimento di esclusione del Comune di Castelluccio denunciano *ex se* di una azione amministrativa illegittima, contraria di certo ai principi di leale collaborazione fra Enti Territoriali e Stato ed altresì caratterizzata da una attività provvedimentoale illegittima, oltretutto senza che ancora oggi siano versati in atti di causa o inviati al Comune i Verbali della Commissione ritualmente richiesti. Per mero scrupolo difensivo, si articoleranno brevemente le ragioni di doglianza in

DIRITTO

III.) Difetto di motivazione; Errore di Fatto; violazione e falsa applicazione artt.23ss D.Lgs. 50/2016 ed artt.33 D.P.R. 207/2010; Difetto di Motivazione; Sviamento di potere; Violazione art.3 L.n.241/1990.

Come già ricordato, la lettura della oggi impugnata Nota 18/11/2021 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport Prot.n.14121 (**All. n.28**) ha lasciato da subito davvero stupita l'Amministrazione Castellucciana perché è *ictu oculi* slegato il contenuto di detta Nota dal progetto definitivo con le correlate opere previste.

Infatti, le asserite carenze progettuali riportate nella predetta Nota si riferiscono palesemente ad un progetto esecutivo e non certo ad uno definitivo, che è invece il livello ritualmente e legittimamente candidato da Castelluccio Valmaggione [cosa già ampiamente dedotta e dimostrata nel c.d. ricorso principale: FATTO punto A.1].

Detta sensazione di vedersi innanzi a c.d. '*abbaglio dei sensi*',

figura sintomatica elaborata dalla Giurisprudenza Amministrativa dei primi decenni del secolo scorso, è stata palesemente avvalorata da quanto sostenuto dalla stessa Pregiatissima Difesa Erariale che *apertis verbis* [Memoria 26.11.2021 pagg.10 e 11] ha perorato la legittimità dell'operato della Commissione giudicatrice che avrebbe declassato da esecutivo a definitivo il progetto candidato dal Comune di Castelluccio Valmaggione.

Appare evidente che l'eccesso di potere denunciato per evidente errore sul fatto, con conseguente violazione delle disposizioni normative e dei principi dell'azione amministrativa tutti indicati nell'epigrafe del motivo di doglianza, è conclamato.

IV.) Violazione e falsa applicazione artt.23ss D.Lgs. 50/2016 ed artt. 24ss e 33ss D.P.R. 207/2010; Difetto di Motivazione; Motivazione Apparente; Sviamento di potere; Difetto di istruttoria; irragionevolezza manifesta; Violazione art.97 Cost.

Pur nella assoluta evidenza dell'errore in cui è incorsa l'Amministrazione Intimata, il Comune di Castelluccio Valmaggione intende –per mero scrupolo e nell'ottica di una piena leale collaborazione fra Amministrazioni Pubbliche- rilevare l'infondatezza di ciascuna delle asserite – in tesi- criticità rilevate.

Ovviamente per poter correttamente contestualizzare le affermazioni fatte proprie dal Dipartimento per lo Sport nella predetta Nota 18/11/2021 Prot.n.14121 (**All. n.28**) è necessario verificare in via preliminare quali siano le opere progettate e candidate dal Comune di Castelluccio Valmaggione.

- Ebbene, la puntuale indicazione delle opere a realizzarsi la ritro-

viamo nella “*Relazione Generale Illustrativa*” (All. n.7). In particolare, il punto 2 precisa quale sia l'intervento da realizzare:

“Il progetto in questione prevede il rifacimento della attuale superficie del campo di gioco in terra battuta, sito all'interno dello Stadio Comunale con una nuova pavimentazione caratterizzata sotto il profilo funzionale, tecnico e del inserimento ambientale migliore della attuale.

La soluzione scelta prevede pertanto il rifacimento della attuale pavimentazione in terra battuta in una nuova in erba sintetica di ultima generazione secondo le caratteristiche previste dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Tale nuova pavimentazione ha una peculiarità importante: rispetto alle altre alternative riduce notevolmente i costi di manutenzione è estremamente resistente all'usura, aiuta a prevenire gli incidenti, ha un utilizzo illimitato in qualsiasi condizione atmosferica (forti piogge, ecc.) in quanto garantisce un buon margine di sicurezza in condizione di bagnato.

Il pacchetto del campo da gioco in progetto terrà conto delle ultime tecnologie sui campi in erba sintetica, inoltre è stato scelto come strato di intasamento l'utilizzo di materiale organico in quanto materiale naturale, biodegradabile ed esente da materiali estranei e che garantisce un'eccellente resistenza all'aggressione dei raggi U.V, non marcisce, ha un'ottima resistenza all'invecchiamento, non accumula calore e quindi la temperatura della superficie rimane bassa e l'odore rilasciato è simile agli aromi dei campi in erba naturale. Inoltre si ottengono dei vantaggi quali un assorbimento dello shock e restituzione dell'energia nei limiti dei parametri richiesti dalla LND, si riducono il rischio delle abrasioni, si possono utilizzare tutti i tipi di scarpe da calcio,

in definitiva il manto si avvicina alle caratteristiche di un campo in erba naturale.

Il prodotto organico dovrà essere controllato e certificato secondo le ultime direttive LND e della C.I.S.E.A. e rispettare tutti i parametri ecologici ambientali”.

In conseguenza, si tratta di sostituire il mero terreno di gioco utilizzando erba sintetica rispetto alla attuale terra battuta. Non si debbono assolutamente porre in essere altri interventi come rifare le tribune o le loro coperture, non va rifatto l'impianto di illuminazione o elettrico né quant'altro!

- Poste dette opportune precisazioni, ci si permette di rilevare l'assoluta irragionevolezza manifesta di ciascuna delle asserite “criticità” denunciate dal Dipartimento per lo Sport, non senza ricordare che si ha a riferimento una progettazione di livello definitivo e non esecutivo.

* * * * *

In ordine alla asserita carenza di una “ritenuta necessaria” relazione idrogeologica ed idraulica è di assoluta evidenza che, avendo l'intervento il solo scopo di sostituire il terreno di gioco in terra battuta già presente da anni con erba sintetica, detta sostituzione non modifica in alcun modo lo stato delle cose sotto l'aspetto idrogeologico o idraulico.

Detta evidenza a Chi ha un minimo di pratica è fatto notorio: se non si modifica lo stato di fondazione di un campo da calcio ma si opera solo sulla sua copertura nulla cambia.

- Per mero scrupolo, preme far rilevare che il Comune ha già versato in atti di causa una Nota 14.01.2022 del Dott. Geol. Luca Salcuni

(All. n.19) che prendendo in esame l'intervento concreto progettato e da realizzarsi inequivocamente ha rilevato come *“in virtù della sostanziale invarianza dei carichi agenti sui terreni di fondazione”*, lo stesso *“non peggiora in alcun modo le attuali condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo; non costituisce in nessun caso fattore di aumento della pericolosità geomorfologica; non compromette la stabilità del territorio; non costituisce elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente.*

Dai rilievi effettuati nei pressi del campo sportivo, inoltre, è possibile peraltro affermare che l'area risulta:

- *Priva di elementi e/o di segni visibili che possano richiamare fenomeni di dissesto in atto;*
- *L'area oggetto di intervento e' caratterizzata da mancanza di indizi di danneggiamento e/o di quadri fessurativi nel tessuto edilizio esistente;*
- *Non influenzata da particolari fenomeni di ruscellamento di acque meteoriche e da ristagni idrici”.*

Conclude quindi il Geologo che il progetto definitivo *de quo* non necessita della relazione geologica, idrologica ed idraulica.

Appare evidente l'errore in cui è incorsa la Commissione e l'irragionevolezza manifesta di quanto rilevato nella impugnata Nota 18/11/2021 Prot.n.14121.

* * * * *

Con riferimento alle altre –in tesi- *“criticità”* denunciate dal Dipartimento per lo Sport può brevemente rilevarsi come la motivazione ministeriale non è rispondente –come già rilevato- all'intervento previsto che

prevede il semplice *rifacimento del campo di gioco, relativi drenaggi ed efficientamento degli spogliatoi esistenti dell'impianto sportivo di Castelluccio Valmaggiore*: si tratta di un semplice intervento su un impianto sportivo esistente.

Gli elaborati costituenti il progetto definitivo inviato al Ministero e già diligentemente versati in atti di causa dal Comune (**All. nn.5-18**) sono:

- 1-Relazione di ipotesi modalità di gestione dell'impianto;
- 2-Relazione sui costi di gestione e manutenzione dell'impianto sportivo
- All-A Relazione illustrativa
- All-B Computo metrico estimativo
- All-C Elenco dei prezzi unitari
- All-D Quadro economico
- All-E Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- All-F Piano di sicurezza e coordinamento
- Tav.1-stato di fatto-inquadramento territoriale
- Tav.2-Stato di Fatto – rilievo planialtimetrico
- Tav.3 Stato Futuro - Individuazione caratteristiche del campo di gioco
- Tav.4 Particolari costruttivi.

Sotto un primo aspetto, ricordato che il progetto definitivo proposto prevede il rifacimento della attuale superficie del campo di gioco, in terra battuta, in una nuova in erba sintetica di ultima generazione (secondo le caratteristiche previste dalla Lega Nazionale Dilettanti), si evidenzia che dal Computo metrico estimativo (**All. n.8**) si possono notare le modestissime quantità di movimento di materia dovuto essenzialmente alla rimozione della coltre superficiale di terreno per cm 0.15 di pro-

fondità per l'area pavimentata perimetrale e per cm 0.35 di profondità per il campo di gioco.

Sotto altro aspetto, non può tacersi che la evidentemente “*frettolosa*” e certamente incomprensibile valutazione della Commissione ha determinato una non appropriata valutazione del progetto definitivo di Castelluccio che vede l'introduzione e la illegittima richiesta di elementi progettuali sia per l'art.24 DPR 207/2010 (progetto definitivo) che per l'art.33 DPR 207/2010 (progetto esecutivo).

In vero, ricordando che il progetto inviato dal Comune di Castelluccio Valmaggiore è un progetto definitivo, è opportuno richiamare gli elaborati del progetto definitivo previsti dall'art. 24 del DPR 207/2010:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) piano particellare di esproprio;
- l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;

- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

Ebbene, il progetto definitivo del Comune di Castelluccio è completo degli elaborati previsti dai punti a) b) c) d) g) l) m) n) o) dell'art.24 DPR 207/2010:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

Mentre gli ulteriori elaborati previsti dai punti e) f) h) i) non sono dovuti per l'intervento previsto:

- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;

- lo studio di impatto ambientale non è dovuto in quanto trattasi di un intervento su un impianto esistente che non modifica sostan-

zialmente l'impianto originario con invarianza dell'impatto ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);

- il comma 2 lettera h prevede il calcolo e i disegni degli elementi strutturali non esistenti per l'intervento del campo di calcio di Castelluccio Valmaggiore.
- Mentre il comma 2 lettera i) prevede gli schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni: anche questi non previsti;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

- non vi sono interferenze in quanto trattasi di intervento su un campo di calcio esistente

i) piano particellare di esproprio;

- non vi sono espropri in quanto trattasi di intervento su un campo di calcio esistente.

Come è possibile notare, ciò che viene richiesto dalla Commissione, per quanto riportato nella Nota 18/11/2021 (**All. n.28**), è assolutamente inconferente per le opere previste nel progetto castellucciano:

relazione idrologica ed idraulica

- la relazione è prevista dall'art. 26 lettera b) del DPR 207/2010 che prevede *“riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati*

nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse". È ovvio che per l'intervento previsto non è assolutamente richiesta l'elaborazione della relazione come già sopra dimostrato;

relazione tecnica impianti

- la relazione prevista dall'art.26 lettera g) del DPR 207/2010 "*de-scrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili*". Ebbene, all'Interno delle relazioni che accompagnano il progetto definitivo viene descritto il tipo d'impianto che viene previsto;

relazione sulla gestione delle macerie

- l'art.26 lettera i) del DPR 207/2010 prevede la relazione sulla gestione delle materie (non delle macerie): "*descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberanti di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte*". Ebbene, per la tipologia di intervento proposto detta relazione non è pertinente!

documentazione fotografica:

- Detta documentazione non è prevista dal DPR né indicata quale ragione di esclusione. Ad ogni buon conto, si fa rilevare che non si comprende in alcun modo come l'assenza di un dettagliato reportage fotografico possa incidere sulla valutazione di ammissibilità di un mero lavoro di sostituzione del manto del campo;

relazione di calcolo impianti:

- vale quanto riportato in precedenza per la asserita carenza della relazione tecnica sugli impianti;

analisi dei nuovi prezzi:

- non vi è la necessità d'avere le analisi dei nuovi prezzi in quanto, così come riportato nelle relazioni del progetto definitivo, tutti i prezzi sono stati desunti dal Prezziario edito dalla Regione Puglia per l'anno 2019;

cronoprogramma:

- è un elaborato del progetto esecutivo ed è previsto dall'art 33 comma 1 lettera h) del DPR 207/2010 e non per il definitivo;

parere CONI ed il parere LND:

- Non dovuto come da f.a.q. della Presidenza del Consiglio

Dipartimento per lo sport

Sottosegretaria ▾ Dipartimento ▾ Attività istituzionale e internazionale ▾ Vigilanza sugli enti sportivi

10. Il contributo riconosciuto è a fondo perduto per l'intero importo oppure solo parzialmente (ed eventualmente in quale percentuale) o si tratta di un'agevolazione ad un tasso vantaggioso e a quale tasso? Inoltre quali sono le spese ammissibili al finanziamento?

Il contributo eventualmente concesso è totalmente a fondo perduto e non può superare l'importo di €700.000,00. Le spese ammissibili sono quelle riportate all'interno del quadro economico del progetto, che si ricorda dovrà essere, a pena di esclusione, definitivo o esecutivo.

11. Per un progetto di completamento e adeguamento di impianti sportivi ubicati è indispensabile ottenere il parere CONI prima dell'inoltro del progetto?

Il parere del CONI non è indispensabile ai fini della compilazione e della trasmissione della domanda di partecipazione al bando.

12. Con riferimento al paragrafo 4 del bando un ente può presentare un'unica richiesta di contributo per un unico impianto oppure può presentare un'unica richiesta che comprenda più progetti (ognuno corredato dalla documentazione di cui all'art 6 lettere a, b, c, d, e ed f) fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 700.000,00?

* * * * *

Appare conclusivamente che quanto riportato dal Dipartimento dello Sport nell'impugnata Nota 18/11/2021 risulti marcatamente irragionevole, commistionando elementi propri della progettazione definitiva e di quella esecutiva, elementi peraltro non richiesti per la tipologia di lavori a realizzarsi.

Appare evidente la fondatezza di tutti i vizi denunciati in epigrafe, non mancando di sottolineare che una motivazione così stringata, seppur nell'ambito di una procedura che ha visto partecipare circa 3.500 Comuni (come rilevato dalla pregiatissima Difesa Erariale), non appare conforme al dettato legislativo perché una Comunità locale non può vedersi negata una propria legittima aspirazione incomprensibilmente, per evocate "*esigenze di semplificazione*". Seppur il provvedimento finale poteva indicare –in ragione di dette "*esigenze di semplificazione*"- succintamente le ragioni della non ammissibilità, di certo i Verbali della Commissione ed anche i successivi provvedimenti del Dipartimento dello Sport dovevano specificare le ragioni del proprio agire in ossequio all'ormai cogente principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Ciò non è accaduto, dando luogo ad un palese sviamento, riscontrandosi la fondatezza di tutte le censure sollevate.

Circa l'istanza cautelare

Il Comune di Castelluccio Valmaggiore chiede che l'Ecc.mo TAR adito disponga idonea misura cautelare volta a consentire che l'interesse tutelato dal Comune (vedersi inserito nella graduatoria finale dei progetti e conseguentemente assegnatario dei fondi richiesti) non venga frustrato a causa del riottoso ed illegittimo comportamento assunto dall'Amministrazione

governativa a difesa di atti *ictu oculi* privi di motivazione e fondati su di una illegittima commistione degli elementi propri della progettazione definitiva ed esecutiva.

Quanto al *fumus boni iuris*, non può che rinviarsi a quanto già ampiamente esposto facendo presente come dalla lettura degli atti impugnati le ragioni dell'esclusione appaiano allo stato incomprensibili, inconferenti ed indi illegittime.

In merito al *periculum in mora*, si rileva che per il Comune di Castelluccio Valmaggiore – Comune montano dell'Appennino Dauno con poco più di 1.200 abitanti – la perdita di un finanziamento di ben €700.000,00, per rendere fruibile a tutta la popolazione (compresi anziani e diversamente abili) la sola struttura sportiva presente, è fatto epocale anche perché giammai l'Ente con i fondi del proprio bilancio potrebbe dar corso al '*rifacimento del campo di gioco, relativi drenaggi ed efficientamento degli spogliatoi*' del campo di calcio cittadino.

Nel contemperamento fra l'interesse del Dipartimento dello Sport e quello del Comune di Castelluccio Valmaggiore è evidente che quello del piccolo Comune dauno è ben prevalente.

In ogni caso, l'Ecc.mo Collegio potrà valutare ed adottare la misura cautelare più idonea, che ben può essere individuata nella sospensione degli effetti degli atti impugnati con conseguente onere posto a carico dell'Amministrazione Intimata di inserire il progetto del ricorrente fra quelli beneficiari del finanziamento; in via subordinata, anche potrebbe l'Ecc.mo Collegio disporre l'accoglimento della richiesta misura cautelare ai fini di un riesame del progetto presentato dal Comune di Ca-

stelluccio Valmaggione, riesame che anche nello sperato esito positivo dia conto del corretto svolgersi dell'*agere* amministrativo e del progetto.

RICORSO/ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI ex art.116 co.2 c.p.a.

L'Amministrazione Civica Castellucciana, inoltre, intende presentare formale Ricorso/Istanza ex art.116 co.2 c.p.a. per vedere riconosciuto il diritto del Comune ricorrente all'accesso agli atti con conseguente obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di esibire e fornire copia della documentazione richiesta dal Comune di Castelluccio Valmaggione con l'Istanza di Accesso agli Atti giusta pec 16.09.2021 Prot.n.2450 (**All. n.24**) relativamente alla copia dei Verbali della Commissione.

Appare di assoluta evidenza che solo la puntuale disamina dei Verbali della Commissione giudicatrice, relativamente all'esame del progetto presentato dal Comune di Castelluccio Valmaggione, potrà far comprendere l'obiettivo svolgersi della azione amministrativa, con l'esame della motivazione resa dall'Organo tecnico, motivazione che ove dovesse presentarsi meramente per quella riportata nella Nota 18/11/2021 Prot.n.14121 si appaleserebbe illegittima.

E' indubbio che il Comune ricorrente ha diritto ad avere copia dei predetti Verbali che peraltro sono stati infruttuosamente richiesti sin dal 16 settembre 2021 (**All. n.24**) e che incomprensibilmente la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport ancora oggi, dopo quasi quattro mesi, si ostina a non esibire. Ciò è contrario non solo a quanto previsto dalla Legge n.241/1990 s.m.i. ma anche ai principi di trasparenza e

di leale collaborazione fra Amministrazioni Pubbliche: appare inaccettabile tale atteggiamento da parte dell'Apparato Amministrativo posto al Vertice del potere esecutivo.

Pertanto, si chiede che l'Ecc.mo Collegio voglia disporre la produzione di detti Verbali a carico della Presidenza - Dipartimento Sport.

Si confida nel savio e prudente intendimento del Collegio.

PQM

Il Comune di Castelluccio Valmaggiore, riservata ogni altra deduzione e difesa, così come rappresentato e difeso, chiede che l'Ecc.mo TAR Lazio sede di Roma adito voglia

- previa concessione di idonea misura cautelare, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare in parte *de qua* l'illegittimità degli atti impugnati tanto nel ricorso c.d. principale che nei presenti motivi aggiunti e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Castelluccio Valmaggiore erroneamente ricompresa fra quelle non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C del Decreto impugnato 13.09.2021, ed indi accertare il diritto del predetto Comune ricorrente ad essere ricompreso fra le domande finanziate da inserire nel richiamato Allegato A del predetto decreto.

- accertare l'illegittimità della Nota 18/11/2021 Prot.n.14121 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, anche nella parte in cui non risulta concesso l'accesso agli atti mediante fornitura di copia dei Verbali della Commissione giudicatrice ritualmente richiesta dal Comune giusta propria Istanza di Accesso agli Atti pec 16.09.2021

Prot.n.2450 e per l'effetto accertare il diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei predetti Verbali, ordinando alle Amministrazioni Intimate di versare in atti di causa, ovvero fornire al Comune, i predetti Verbali della Commissione relativi alla valutazione della domanda di finanziamento e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggiore ed ogni altro documento afferente detta valutazione. Disporre, sin d'ora, la nomina di un Commissario *ad acta* affinché provveda, in caso di perdurante inottemperanza all'impartito ordine di esibizione, in sostituzione delle prefate Amministrazioni Intimate.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvezze illimitate.

“Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il Contributo Unificato dovuto è pari ad Euro 650,00 (euro seicentocinquanta/00)”.

San Nicandro G.co, lì 16.01.2022.

Avv. Giacinto Lombardi